

Studio Legale

Avv. Domenico Sommario

Avv. Veronica Sommario

Viale Michelangelo n. 33 – A. U. Rossano

87067 Corigliano-Rossano (CS)

Tel-Fax 0983/513249 - Cell 320 3857721

domenico.sommario@avvicatirossano.legalmail.it

TRIBUNALE DI TERAMO – sez. LAVORO

RICORSO

**con domanda cautelare ex artt. 669 ter e 700 c.p.c.
e con richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c. ai
cointeressati mediante pubblicazione sul sito miur**

* * * * *

Per: **RECCHIUTI GIOVANNI**, nato a ATRI il 30.03.1988, residente in ROSETO DEGLI ABRUZZI alla Via VENEZIA N. 10, C.F. RCC GNN 88C30 A488W, rappresentato e difeso dall'AVV. DOMENICO SOMMARIO, CF. SMM DNC 55P18 H579A (il quale dichiara di voler ricevere le comunicazione e le notifiche del presente procedimento in alternativa alla notifica a mezzo U.G. al n. di fax 0983/513249 o all'indirizzo di posta certificata domenico.sommario@avvocatirossano.legalmail.it) ed elettivamente domiciliato nel suo studio sito in Area Urbana Rossano del comune di Corigliano-Rossano (Cs) alla Via Michelangelo 33, giusta delega in calce al presente atto;

- ricorrente

Contro

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, CF n. 80185250588, con sede in Roma (RM) al Viale Trastevere n. 76/A;

- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore, CF n. 93028190663, con sede in Aquila, loc. Boschetto, Pile, alla Via Ulisse Nurzia – 67100 Aquila (AQ);

- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO, UFFICIO V, AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI TERAMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, CF. 80004250678, con sede in Teramo al Largo San Matteo n. 1 – 64100 Teramo, tutti elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato



dell'Aquila, ubicata sede in Aquila alla Via Buccio di Ranallo – 67100 Aquila (AQ); PEC: ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it;

- resistenti -

nei confronti di

- Tutti i docenti inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) della scuola secondaria di secondo grado per la provincia di Teramo con riferimento agli anni scolastici 2019/2020-2020/2021-2021/2022, che sarebbero pregiudicati (in termini di posizione in graduatoria) per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

- potenziali resistenti -

PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DEL RICORRENTE AD ESSERE INSERITO NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO PER LA PROVINCIA DI TERAMO e, ove occorra, per:

-) disapplicare l'art. 9 del D.M. 374/2019 nella parte in cui prevede che la domanda debba essere presentata esclusivamente con “modalità telematica”;

-) ordinare alle pubbliche amministrazioni scolastiche resistenti di inserire il ricorrente medesimo nella III o IV fascia aggiuntiva GAE definitive dell'Ambito Territoriale di Teramo, annullando l'illegittima esclusione.

FATTO E DIRITTO

GIURISDIZIONE

Preliminarmente, si evidenzia che la costante giurisprudenza è pacifica nel ritenere che l'adito ufficio giudiziario abbia la giurisdizione nella controversia di cui trattasi. Al riguardo, ci si limiterà a richiamare solo alcune decisioni:

- “In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al



giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art.5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione.

Sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario in tema di accertamento della collocazione nelle graduatorie permanenti o ad esaurimento degli insegnanti” (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 12.07.2011, n. 11).

DIRITTO ALL'INSERIMENTO NELLE GAE

- In data 14.05.2019 l'odierno ricorrente depositava presso l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Abruzzo, Ufficio V, Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo, Domanda di Trasferimento/Aggiornamento delle Graduatoria ad Esaurimento ex Decreto Ministeriale n. 374 del 24/04/2019 per gli Anni Scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado ed alla classe di concorso “A045 Scienze economico-aziendali”, essendo il medesimo ricorrente già presente nelle GAE per la provincia di Pordenone (All. 1 – All. 2);

- Con tale domanda il docente chiedeva di permanere nelle graduatorie ad esaurimento, di aggiornare il punteggio e di trasferire l'ambito territoriale dalla provincia di Pordenone a quella di Teramo;

- Tale diritto trae origine dall'Ordinanza del 17.10.2017, cronol. 1664/2017, emessa dal Tribunale di Pordenone nel proc. n. 528/2017 r.g., definitiva, la quale così si determinava: ***“previa disapplicazione del d.m. 53/2012, Ordina alle amministrazioni convenute*** (vale a dire MIUR, l'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia e l'Ambito Territoriale Provinciale di Pordenone), ***in via solidale tra loro, di provvedere all'inserimento dei docenti ... Recchiuti Giovanni nella quarta fascia delle graduatorie ad esaurimento ...***” (All. 3);



- In esecuzione di tale ordinanza l'Ambito Territoriale per la provincia di Pordenone inseriva il ricorrente nella IV Fascia GAE per la scuola secondaria di secondo grado con la classe di concorso A045 (All. 4);

- In data 24.04.2019 con il Decreto Ministeriale n. 374/2019 (All. 5) si determinavano le modalità di presentazione della domanda di aggiornamento/trasferimento delle GAE ed il ricorrente presentava la relativa domanda;

- Con nota del 08.07.2019 (All. 6) l'ATP di Teramo pubblicava le graduatorie ad esaurimento provvisorie, all'interno delle quali veniva giustamente inserito l'odierno ricorrente (All. 7);

- Tuttavia, in data 01.08.2019 si pubblicavano le graduatorie ad esaurimento definitive ed il docente veniva inspiegabilmente escluso (All. ti 8 e 9);

- Unitamente alle GAE definitive, si pubblicava altresì l'elenco degli esclusi, ove venivano indicati in maniera assolutamente genericamente i motivi dell'esclusione: "Mancanza dei requisiti DM 374/2019" (All. 10);

- Avverso l'esclusione veniva presentato ricorso ex art. 700 dall'odierno ricorrente (All. 11);

- Con la comparsa di costituzione, il MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo – Ufficio V, Ambito Territoriale per la provincia di Teramo, chiedeva il rigetto del ricorso poiché:

con provvedimento del 26.7.2018 il Miur aveva comunicato di rigettare la domanda, avanzata dall'odierno ricorrente, di riconoscimento in Italia in base all'art. 13, c. 2, direttiva comunitaria 2013/55/UE dato che *"l'accesso alla professione e il suo esercizio sono consentito ai richiedenti che, nel corso dei precedenti dieci anni, abbiano esercitato a tempo pieno la professione per un anno"*.

- La tipologia di formazione professionale del ricorrente Recchiuti Giovanni viene considerata dall'autorità competente bulgara, NACID, Formazione non regolamentata e, pertanto, non può essere presa in considerazione perché priva dell'attestazione di



un anno di esperienza professionale a tempo pieno nelle scuole statali bulgare durante i precedenti dieci anni.

- A tal proposito il M.I.U.R. rimandava all'Avviso prot. n. 9014, pubblicato in data 29.05.2018 sul suo sito istituzionale.

- Avverso il sopra richiamato provvedimento di rigetto del M.I.U.R., in data 26.07.2018, dell'istanza di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Bulgaria, Recchiuti Giovanni ha proposto ricorso (R.G. n. 1565/2019) dinanzi al T.A.R. Lazio *“per l’annullamento previa sospensione dell’esecutorietà ed adozione di ogni idonea misura cautelare”* del predetto provvedimento.

- Con sentenza n. 12618/19, pubblicata il 4/11/19, il T.A.R. Lazio ha rigettato il ricorso proposto da Recchiuti Giovanni e faceva sue le motivazioni addotte nel provvedimento del Miur (All. 12).

- Avverso la presente sentenza del T.A.R. Lazio, lo stesso Recchiuti aveva proposto appello davanti al Consiglio di Stato (R.G. n. 4056/2020);

- Ad ogni modo, il Tribunale di Teramo rigettava il ricorso ex art. 700 con ordinanza di rigetto n. 1018/2020 del 25/02/2020 emessa nel proc. N. 1822/2019, ritenendo che Recchiuti non avesse diritto all’inserimento nelle GAE stante il mancato riconoscimento dell’equipollenza del titolo conseguito in Bulgaria (All. 13);

- Avverso tale provvedimento si presentava reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. (R.G. n. 824/2020) (All. 14) ed il collegio con l’articolata ordinanza emessa il 18.12.2020 lo rigettava rimandando alla richiamata sentenza Tar (All. 15).

- In particolare, sosteneva che:

“deve ritenersi che il provvedimento cautelare ante causam conservi i propri effetti, sino ad una pronuncia da parte del tribunale civile, in funzione di giudice del lavoro, che accerti l’inesistenza del diritto all’assunzione di cui l’attuale reclamato ha di fatto goduto, ricevendo incarichi di supplenza, in forza di tale ordinanza. Va, per contro, escluso che il provvedimento possa



impedire alla P.A., ex nunc, di trarre le debite conseguenze dallo scioglimento, in senso negativo, di quella riserva di riconoscimento dell'equipollenza del titolo all'insegnamento fatto valere dal docente, a cui era subordinato l'inserimento nelle G. a E. del docente in possesso di abilitazione conseguita all'estero.

In tale ordine di concetti, a parere del collegio, resta esclusa la possibilità del docente di invocare l'autorità del cd. giudicato cautelare, per essere la domanda di provvedimento d'urgenza ante causam da lui proposta strumentale rispetto ad un giudizio di merito comunque destinato ad avere effetti limitati, anche in caso di accoglimento del ricorso, alla disapplicazione, quindi incidenter tantum, della decisione della P.A., mentre la statuizione di disconoscimento dell'equipollenza del titolo abilitante che è stata resa dal Giudice amministrativo riveste efficacia generale.

... La domanda proposta davanti al T.A.R., invece, è volta ad ottenere la pronuncia di annullamento della decisione amministrativa di rigetto della domanda di riconoscimento dell'equipollenza della formazione assicurata dall'ente accreditato presso il Paese cd. di origine a quella conseguibile in Italia in forza delle disposizioni relative all'ordinamento del sistema di formazione del personale docente; l'essenziale diversità di natura giuridica della posizione soggettiva azionata dal ricorrente davanti al G.A. rispetto alla situazione fatta valere davanti al G.O. lascia impregiudicata la valenza della decisione del T.A.R.

La sentenza del G.A. vale pertanto a rendere pienamente legittimo il decreto di esclusione dalle GAE.”.

- IL FATTO NUOVO RISPETTO AL RIGETTO DEL RECLAMO E' L'INTERVENUTA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO.

- Orbene, le motivazioni addotte nel reclamo sono tutte superata dalla successiva sentenza del Consiglio di Stato.

- Infatti, nelle more veniva deciso l'appello del Recchiuti dinanzi al Consiglio di Stato, il quale lo accoglieva annullando il



rigetto della domanda di riconoscimento del titolo conseguito all'estero con la sentenza n. 2438/2021 emessa il 25.02.2021 (All. 16).

- RAGION PER CUI, SE PER IL GIUDICE DEL RECLAMO LA SENTENZA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO CON CUI SI RIGETTAVA IL RICORSO DEL RECCHIUTI RENDEVA PIENAMENTE LEGITTIMO IL DECRETO DI ESCLUSIONE DALLA GAE, ALLO STESSO MODO LA SUCCESSIVA SENTENZA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO DI SECONDO GRADO DI ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO RENDE ANCOR PIU' ILLEGITTIMO IL DECRETO DI ESCLUSIONE DALLE GAE CON IL CONSEGUENTE DIRITTO DEL RECCHIUTI MEDESIMO AD ESSERE INSERE INSERITE NELLA CITATA GAE.

- In data 05.08.2021, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, Recchiuti chiedeva al Miur, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, ambito V di Teramo, il reinserimento nelle Graduatorie ad esaurimento di Teramo (All. 17);

- Nella medesima data si chiedeva al Miur il riconoscimento del titolo conseguito all'estero in virtù della sentenza del Consiglio di Stato (All. 18);

- In data 01.09.2021 si rinnovava la richiesta di reinserimento nelle Gae (All. 19);

- Tutte le richieste sono rimaste senza esito;

- Infine, si evidenzia che con il medesimo titolo con cui si chiede il riconoscimento dell'abilitazione di docente in virtù del titolo conseguito in Bulgaria il Recchiuti è riuscito ad ottenere il riconoscimento anche in Svizzera ed a Malta, ma non in Italia, la sua nazione (All. 20);

**VIOLAZIONE DI LEGGE, ECCESSO DI POTERE,
MANIFESTA ILLOGICITA', DISPARITA' DI**



**TRATTAMENTO E MANCATA MOTIVAZIONE CON
RIFERIMENTO A:**

- **ARTT. 1, 8, 9 D.M. N. 374/2019;**
- **ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST.;**
- **PRINCIPIO DEL “GIUSTO PROCEDIMENTO” EX
LEGE N. 241/1990.**

- Il ricorrente è in possesso di tutti i requisiti per essere inserito a pieno titolo nelle GAE della Provincia di Teramo.

- Il citato decreto stabilisce:

“Art. 1: Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo - Trasferimenti da una provincia all'altra:

1. Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito, per semplicità, denominata "IV") delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere:

a) la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;

b) il reinserimento in graduatoria

c) la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa ...

d) il trasferimento da una provincia ad un'altra ...”.

- In effetti, ex art. 1 del citato decreto il ricorrente presentava regolare domanda di permanenza, aggiornamento e trasferimento della graduatoria ad esaurimento;

- Ai sensi dell'art. 8 del medesimo decreto, si può affermare che il Recchiuti sia in possesso di tutti i “**Requisiti generali di ammissioni**”, cittadinanza italiana, età inferiore agli anni 18 e non superiore ad anni 67, godimento dei diritti politici ecc.

ART. 1 L. 241/1990 E ART. 1, 2, 3 , 4 E 97 Cost.



- L'esclusione è illegittima perché sono state violate le norme riguardante il "giusto procedimento" ex art. 241/1990, nonché i principi generali della Costituzione identificati negli artt. 1, 2, 3, 4 e 97, in quanto l'azione amministrativa non ha seguito i principi di economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza.

INSERIMENTO NELLE GAE A PIENO TITOLO

Inoltre, il ricorrente deve essere inserito nelle GAE per la provincia di Teramo A PIENO TITOLO e senza l'indicazione della riserva, dato che il provvedimento giudiziario cronolog. 1664, emesso il 17.10.2017 dal Tribunale di Pordenone, con cui si ordinava alle amministrazioni convenute di inserire il ricorrente nelle GAE non è stato impugnato ed è diventato "definitivo", come da attestazione del 04.09.2019 da parte della Cancelleria dell'ufficio giudiziario medesimo.

Stante il carattere di definitività del provvedimento giudiziario si deve necessariamente eliminare la riserva.

- **CIO' E' SUPPORTATO ANCHE DALLA Sentenza del Consiglio di Stato con la quale si accoglieva l'appello del Recchiuti e si annullava il provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento del titolo con la sentenza n. 2438/2021 emessa il 25.02.2021 (All. 16).**

- In particolare, il giudice amministrativo di secondo ed ultimo grado accertava l'illegittimità dell'operato del MIUR ed ha affermato che:

- *"... Le questioni oggetto di giudizio sono state già affrontate e definite dalla Sezione nel caso non dissimile del riconoscimento in Italia delle formazioni professionali ottenute in Romania (ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 20 gennaio 2021 n.619, 22 gennaio 2021 n.663, 6 gennaio 2021 n.793, 17 febbraio 2020, n. 1198; cfr. anche sez. VI, 2 marzo 2020, n. 1521; 20 aprile 2020, n. 2495; 8 luglio 2020, n. 4380; 24 agosto 2020, n. 5173; 16 settembre 2020, n. 5467; 3 novembre 2020, n. 6774), le cui argomentazioni e conclusioni -da intendersi richiamate anche ai sensi e per gli effetti*



dell'art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a – risultano idonee a fondare l'accoglimento anche degli odierni appelli.

Questa Sezione ha ritenuto che ai titoli conseguiti da insegnanti che abbiano ottenuto una laurea in Italia (di per sé rilevante senza necessità di riconoscimento reciproco) e l'abilitazione all'insegnamento presso un paese dell'Unione Europea, non può negarsi rilevanza ed efficacia nell'ordinamento italiano. Né può negarsi validità ed efficacia alla qualificazione abilitante all'insegnamento conseguita presso un paese europeo. Pertanto, **l'Amministrazione è chiamata unicamente alla valutazione indicata dalla giurisprudenza appena richiamata, cioè alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno**” (Consiglio di Stato, sez. VI, 17 febbraio 2020, n. 1198).

- Ed aggiungeva - 5. Quindi i motivi adottati negli impugnati provvedimenti non possono ritenersi conformi a legge, essendo oltretutto contrastanti con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea.

- La sentenza CGUE 21 settembre 2017 (Terza Sezione) nella causa C125/16 ha stabilito infatti che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della suddetta direttiva, per «professione regolamentata» si intende un'attività o un insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali. Così, la definizione della nozione di «professione regolamentata», ai sensi di detta direttiva, rientra nel diritto dell'Unione (sentenza del 6 ottobre 2015, Brouillard, C298/14, EU:C:2015:652, punto 36 e la giurisprudenza ivi citata)... Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della suddetta direttiva, se, in uno Stato membro



ospitante, l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato membro permette l'accesso alla professione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all'articolo 11 della medesima direttiva, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio. Pertanto, la nozione di attività regolamentata proposta dal NACID non è esattamente coincidente con quella del diritto dell'Unione Europea.

Inoltre, non risponde al vero che i titoli conseguiti dagli appellanti non siano sufficienti per esercitare la professione di insegnante e comunque che la formazione svolta dai cittadini italiani non sia riconosciuta dalle competenti autorità della Bulgaria, o almeno una tale circostanza non è stata adottata dal NACID nelle note indirizzate all'autorità scolastica italiana.

Il Ministero, in particolare, ha negato i requisiti di legittimazione al riconoscimento dei titoli per l'esercizio della professione di docente, ai sensi della Direttiva 2013/55/UE, basandosi su un ipotetico disconoscimento, ai fini dell'insegnamento, nell'ambito dell'ordinamento bulgaro, della formazione svolta da cittadini in possesso di diploma di laurea conseguito in Italia – che non soltanto non risulta positivamente dimostrato dalla documentazione acquisita al giudizio, ma si manifesta anche confliggente con quanto attestato dalle stesse autorità bulgare, secondo cui deve riconoscersi il diritto di insegnare in Bulgaria a livello di insegnamento preuniversitario obbligatorio in capo a coloro che, come i ricorrenti, titolari di diploma di laurea/master ivi riconosciuto, abbiano frequentato e superato appositi corsi di formazione complementari al diploma, in settori e specializzazioni conformi al curriculum dell'istruzione preuniversitaria.”



Infatti, lo scioglimento della riserva è stata già disposta dal MIUR, tramite gli Uffici Scolastici Regionali, Ambiti Territoriali di Varese, di Palermo, di Cosenza, di Torino e di Bologna, i quali, su richiesta degli interessati, hanno inserito a pieno titolo i docenti.

Tali docenti si trovano nell'identica posizione del ricorrente.

L'inserimento dei docenti nelle graduatorie ad esaurimento è avvenuto a pieno titolo con cancellazione della riserva.

Sia il ricorrente, sia i citati docenti erano tutti nelle GAE per la provincia di Pordenone con riserva in virtù del medesimo decreto di inserimento nelle GAE (All. 4) e ciò sulla base del citato provvedimento giudiziario con cronol. n. 1664/2017, emesso dal Tribunale di Pordenone (All. 3).

Mantenere la riserva nei confronti del ricorrente, a differenza di coloro che sono inseriti a pieno titolo, pur essendo tutti oggetto di identiche situazioni, sarebbe un'irragionevole disparità di trattamento, frutto di un palese conseguente eccesso di potere, violazione di legge ed illogicità.

DISPARITA' DI TRATTAMENTO

**con conseguente violazione di legge, eccesso di potere,
illogicità manifesta dell'esclusione dalla GAE**

La disparità di trattamento tra situazioni identiche è maggiormente più ingiusta se si considera che il ricorrente, non solo non ha visto lo scioglimento della sua riserva, ma addirittura si è trovato ad essere escluso dalle GAE.

Tali docenti, a differenza del ricorrente, hanno addirittura assunto il ruolo, sottoscrivendo contratti a tempo indeterminato senza riserva.

Ciò prova sia la sussistenza del fumus che del periculum in mora.

DANNO:

**A) MANCATA ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO**



Nel comparto della Scuola pubblica le modalità previste dal Legislatore per il reclutamento del personale docente sono due:

- 1) graduatorie provinciali;
- 2) concorso.

L'art. 399 della Legge n. 124/1999, che modifica il D. Lgs n. 297/1997, recita: *“L’accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all’articolo 101”*.

L'art. 1 comma 605, lett. e, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria) ha disposto la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento: *“... Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge (27.12.2006) le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del d. l. n. 97/2001... sono trasformate in graduatorie ad esaurimento ...”*.

Il danno è dimostrato anche dagli allegati del presente ricorso, che dimostrano appunto la sottoscrizione dei contratti a tempo indeterminato.

B) MANCATA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, OLTRE AL MANCATO INSERIMENTO NELLA PRIMA FASCIA DELLE GPS

Il comma 3 dell’art. 5 D.M. n. 131/2007 (Regolamento delle supplenze dei docenti) prevede che coloro che siano inseriti nelle GAE hanno il diritto di vedersi assegnata la prima fascia delle Graduatorie di Istituto.

Il mancato inserimento nelle GAE produce quindi il conseguente effetto dannoso di non vedersi inserito nelle Graduatorie di Istituto di prima fascia, ossia la fascia con cui si iniziano a convocare i docenti per le supplenze. Ciò permette di avere un incarico certo per tutto l’anno accademico, ossia dal primo settembre e sino al 31 agosto. Si vedano i contratti allegati o le prese in carico.



Con la prima fascia nelle graduatorie di istituto il ricorrente avrebbe la certezza di un incarico a tempo determinato per tutto l'anno scolastico, dato che si assumono per le supplenze anche i docenti provenienti dalla terza fascia delle graduatorie di istituto e, addirittura, con le domande di Messe a disposizione per i casi in cui le tre fasce delle graduatorie d'istituto siano esaurite.

Il ricorrente potrebbe essere anche assunto come docente di sostegno, stante la carenza di docenti al riguardo.

C) ULTERIORI DANNI

Ma vi sono ulteriori danni e non più riparabili danni derivanti dalla mancata assunzione:

- Non si maturerebbe punteggio per gli anni di servizio presso la scuola ed il ricorrente si vedrebbe scavalcato dagli altri aspiranti che nel frattempo accrescerebbero il loro punteggio per l'attività lavorativa prestata. Ciò provocherebbe un ritardo nell'assunzione del ruolo;
- Non si potrebbero ottenere con anticipo gli scatti di anzianità che permettono di avere retribuzioni maggiori, anche in termini pensionistici, ed altri accessori;
- Vi sarebbe una minore Contribuzione a livello Pensionistico, che darebbe diritto ad un importo minore della pensione;
- Si raggiungerebbe in ritardo l'età utile per richiedere il pensionamento.

FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA

L'esclusione del ricorrente dalle predette graduatorie ad esaurimento determinerà per gli stessi un danno grave ed irreparabile, in quanto lo stesso verrà completamente estromesso dalla possibilità di essere immesso in ruolo, con conseguente sottrazione di una concreta chance occupazionale non più recuperabile in sede di merito.

Infatti, **CON L'INSERIMENTO NELLE GAE ENTREREBBE DI DIRITTO NELLA POSSIBILITA'**



IMMEDIATA DI ESSERE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO IN CASO DI SUPPLENZE, FREQUENTI SOPRATTUTTO IN QUESTO PERIODO DI COVID, IN QUANTO VERREBBE INSERITO DI DIRITTO NELLE GPS DI PRIMA FASCIA, SENZA DIMENTICARE CHE POTREBBE ESSERE ADDIRITTURA IMMESSO IN RUOLO.

Non va infatti tralasciato che la mera durata del giudizio di merito sarà ostativa e dannosa per l'istante ed impedirà il suo inserimento nel prossimo contingente delle assunzioni

Ad ogni modo, il *Fumus* è ampiamente dimostrato sulla base delle motivazioni suindicate e dalla produzione documentale in atti.

Il *Periculum* è appunto determinato dall'impossibilità per il ricorrente nell'accesso ad un contratto come docente, che potrebbe essere addirittura a tempo indeterminato. La lunga attesa di una pronuncia nel giudizio ordinario lo danneggerebbe in modo grave e, soprattutto, irreparabile. Inoltre, nelle more del processo ordinario potrebbe avvenire degli eventi che potrebbero allungare in maniera incisiva i tempi di definizione del processo, quali scioperi, impedimenti o altro;

I danni derivanti dalla mancata immediata assunzione, possibile solo tramite un provvedimento d'urgenza, sono stati indicati specificamente in precedenza e, comunque, riguardano la mancata retribuzione, la mancata assegnazione del punteggio, il mancato inserimento nella prima fascia delle Graduatorie di Istituto e tutti gli altri danni summenzionati.

Tutto ciò premesso RECCHIUTI GIOVANNI, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato,

RICORRE

All'Ill.mo Giudice del Tribunale Civile di TERAMO, Sezione Lavoro, affinché ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 bis, 669 ter e 700 c.p.c., Voglia emettere, **con decreto inaudita altera parte** o, in subordine, fissata l'udienza per la comparizione delle



parti, i provvedimenti d'urgenza che verranno ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito nell'interesse della ricorrente, indi accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza:

1) NEL MERITO - IN VIA CAUTELARE:

- ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO DEL DOCENTE RECCHIUTI GIOVANNI AD ESSERE INSERITO NELLE GRADUATORIA AD ESAURIMENTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO, A PIENO TITOLO, PER LA CLASSE DI CONCORSO A045 "Scienze Economico-Aziendali", previa disapplicazione degli atti amministrativi di esclusione aventi ad oggetto il diritto negato della parte ricorrente, del decreto impugnato nella parte in cui non prevede la presentazione della domanda con modalità cartacea e di ogni altro provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente in danno della parte ricorrente;

2) In subordine, accertare e dichiarare il diritto del docente ad essere inserito nelle graduatoria ad esaurimento con riserva;

3) Per l'effetto **ORDINARE** l'inserimento dell'istante nella III o IV fascia provinciale delle Graduatorie ad Esaurimento per la suindicata classe di concorso, oppure in altra secondo giustizia, **CONDANNANDO** le pubbliche amministrazioni resistenti, in solido tra loro, all'inserimento dei ricorrenti nelle predette fasce delle GAE.

4) **CONDANNARE** le parti resistenti al pagamento delle spese di lite e processuali.

Ci si riserva di agire anche con separato giudizio per la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in



considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto il diritto all'inserimento della parte istante nelle vigenti graduatorie ad esaurimento provinciali per la provincia di TERAMO, classe di concorso scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A045, valide per il triennio 2019/2021.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi. Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nella detta GAE, non noti alla parte ricorrente.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita all'impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali contro interessati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet MIUR.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U..

Al contrario, il sito istituzionale del Ministero, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle GAE, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.



Pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, si

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, mediante la pubblicazione sul sito www.miur.gov.it o altro meglio individuato.

Si offrono in comunicazione mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti:

0. Procura;
1. Nota di deposito, datata 13.05.2019, della domanda GAE e degli allegati ivi indicati;
2. Domanda GAE del 13.05.2019;
3. Certificato di passaggio in giudicato dle Provvedimento Giudiziario cronol. n. 1664/2017, emesso dal Tribunale di Pordenone il 17.10.2017;
4. Decreto di inserimento nelle GAE per la provincia di Pordenone;
5. Decreto Ministeriale n. 374/2019;
6. Nota del 08.07.2019 USR Abruzzo – ATP Teramo – GAE provvisorie;
7. GAE provvisorie per ATP Teramo;
8. Nota USR Abruzzo – ATP Teramo – GAE definitive;
9. GAE definitive per ATP Teramo;
10. Elenco Esclusi dalle GAE definitive per ATP Teramo;



11. Ricorso ex art. 700 cpc nel proc. N. 1822/2019 rg Tribunale di Teramo;

12. Sentenza Tar di rigetto del decreto di riconoscimento del titolo conseguito all'estero;

13. Ordinanza di rigetto del ricorso di cui all'allegato 11;

14. Reclamo avverso l'ordinanza di cui all'allegato 13;

15. Ordinanza di rigetto del reclamo di cui all'allegato 14;

**16. SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 2438-2021
R.P.C. DI ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO;**

17. Richiesta di reinserimento nelle GAE del 05.08.2021 con il protocollo;

18. Richiesta di riconoscimento del titolo conseguito all'estero del 05.08.2021 con le relative ricevute pec;

19. Seconda richiesta di reinserimento nelle GAE con le relative ricevute pec;

20. Riconoscimenti del titolo conseguiti all'estero per Malta e Svizzera;

21. N. 19 provvedimenti di inserimento nelle Gae o contratti per altri docenti.

Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre e con ogni ulteriore riserva.

Ai sensi e per l'effetto dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche ed integrazioni, si dichiara che il presente procedimento è di valore € 5.000,00 ed il relativo contributo unificato è pari ad €98,00.

Corigliano-Rossano (CS) – Teramo, 03.01.2022

AVV. DOMENICO SOMMARIO

